



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

FOGLIO D'ORDINI N. 7

Roma, 26 aprile 2018

Distribuzione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Brigata inclusi.

N. 7 – I Reparto – Recadd – **Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e finanziari del Corpo.**

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante “*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante “*Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige*”, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Codice dell’ordinamento militare*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante “*Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese*”;

VISTA la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante “*Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali*”;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 36:

- comma 23, in base al quale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 35 del richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i marescialli della Guardia di finanza sono tratti, per l’anno 2018, nella misura del 50% dei posti complessivamente messi a concorso attraverso un concorso, per titoli, riservato ai brigadieri capo e per titoli ed esami, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti, appuntati e finanziari;
- comma 24, in base al quale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l’iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante Generale della Guardia di finanza può riservare un’aliquota di posti al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi;

VISTO l’articolo 1, comma 2, lettera b), della determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 126396, datata 26 aprile 2018, con la quale, per l’anno 2018, vengono fissati nella misura di n. 561 i posti da destinare al concorso di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

RITENUTO di dover riservare dei posti messi a concorso per il contingente ordinario ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,

D E T E R M I N A

Art. 1 Posti a concorso

1. In relazione a quanto stabilito all'articolo 1, comma 2, lettera b), della determinazione n. 126396/2018, citata nelle premesse, è indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 561 allievi marescialli al 19° corso riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e finanziari del Corpo, di cui:
 - a) n. 519 del contingente ordinario dei quali:
 - 1) n. 260 sono destinati agli appartenenti al ruolo sovrintendenti;
 - 2) n. 259 al personale del ruolo appuntati e finanziari;
 - b) n. 42 del contingente di mare dei quali:
 - 1) n. 21 sono destinati agli appartenenti al ruolo sovrintendenti;
 - 2) n. 21 al personale del ruolo appuntati e finanziari.
2. Ai candidati in possesso della laurea almeno triennale in discipline economiche-giuridiche di cui all'elenco in allegato 1 sono riservati:
 - a) n. 26 unità dei n. 519 posti a concorso per il contingente ordinario, di cui:
 - 1) n. 13 per gli appartenenti al ruolo sovrintendenti;
 - 2) n. 13 per il personale del ruolo appuntati e finanziari;
 - b) n. 2 unità dei n. 42 posti a concorso per il contingente di mare, di cui:
 - 1) n. 1 per gli appartenenti al ruolo sovrintendenti;
 - 2) n. 1 per il personale del ruolo appuntati e finanziari.
3. Dei 519 posti a concorso per il contingente ordinario, n. 6 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2, ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, di cui:
 - a) n. 3 agli appartenenti al ruolo sovrintendenti;
 - b) n. 3 agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari.
4. Ai fini dell'individuazione del grado posseduto, si fa riferimento a quello rivestito alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Nel caso di retrodatazione giuridica del grado, con decorrenza antecedente al succitato termine, si fa riferimento al nuovo grado, purché detta promozione sia formalizzata prima della redazione delle graduatorie finali.
5. I candidati che, nel periodo di effettuazione delle prove concorsuali di cui agli articoli 9, 12 e 14, risultano impiegati in missione internazionale all'estero sono rinviati d'ufficio al primo concorso utile successivo a quello di rientro in sede, sempreché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente determinazione.

Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso con un punteggio finale di merito superiore a quello riportato dall'ultimo candidato dichiarato vincitore della presente procedura, sono avviati al relativo corso di formazione, in esito al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 4.

6. Al concorso non sono ammessi i brigadieri capo che, nello stesso anno, hanno partecipato al concorso per titoli di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
7. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla contenente domande volte ad accertare le conoscenze:
 - 1) orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana;
 - 2) di cultura giuridica e tecnico-professionale;
 - b) la valutazione dei titoli;
 - c) l'accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - d) una prova orale su materie tecnico-professionali, sulla base del programma allegato alla presente determinazione.

Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Al concorso possono partecipare:
 - a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti che:
 - 1) abbiano riportato, nell'ultimo quadriennio, la qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente. A tal fine:
 - sono presi in considerazione anche i giudizi riportati al termine di corsi di specializzazione, qualificazione o abilitazione, anche se svolti a cura di altri Enti o presso Istituti non appartenenti alla Guardia di finanza;
 - nel computo del quadriennio, sono conteggiati anche i periodi relativi a licenze di convalida, aspettativa o sospensione precauzionale, coperti dalla dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica;
 - 2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna. Al fine del computo del richiamato biennio si considera la data di irrogazione del provvedimento sanzionatorio;
 - 3) non siano già stati rinviati, d'autorità, dal corso previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;
 - 4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
 - 5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
 - 6) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;

- 7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - 8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi universitari;
- b) gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari che, oltre a possedere i requisiti di cui alla lettera a), abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo;
2. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi al concorso e le relative istanze sono archiviate ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
Qualora prima della redazione delle graduatorie finali di merito intervenga la notifica di un provvedimento di passaggio di contingente, il destinatario concorrerà per il nuovo contingente di appartenenza.
 3. I candidati concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3, laddove risultino privi dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, sono esclusi dal concorso.
 4. I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito.
 5. Per quanto concerne il solo requisito dell'aspettativa per motivi di salute, si fa riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e alle date di svolgimento delle prove di esame.

Art. 3 **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando su Foglio d'Ordini del Corpo.
2. I concorrenti, dopo essersi registrati al portale utilizzando la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) assegnata dal Corpo, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al *format* di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
 - a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di Identità Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
 - b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, firmato per esteso e scansionato, dovrà essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione "upload", unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere la procedura di presentazione dell'istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("ID istanza") rinvenibile attraverso la funzione "visualizza istanza" presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata.

5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 2, firmato per esteso e inviato, a mezzo della propria PEC istituzionale, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsointernoAMesami@pec.gdf.it* entro il termine di cui al comma 1.
6. I concorrenti che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando Generale, la comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier Generale.
7. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo "*concorsi.gdf.gov.it*" o secondo le modalità di cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui al comma 1.
8. Eventuali variazioni di Reparto di appartenenza e di grado intervenute successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsointernoAMesami@pec.gdf.it*.

Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
 - a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita;
 - b) data di arruolamento e di promozione al grado attuale;
 - c) Reparto cui è in forza;
 - d) di aver riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo quadriennio, una qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente;
 - e) di non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - f) di non essere già stato rinvio, d'autorità, dal corso previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;
 - g) di non essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo;
 - h) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
 - i) di non essere sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
 - l) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - m) di essere in possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi universitari;

- n) di voler/non voler partecipare per i posti riservati ai candidati in possesso della laurea almeno triennale in discipline economiche-giuridiche di cui all'articolo 1, comma 2, precisando gli estremi del titolo di studio posseduto;
 - o) di aver preso visione del bando di concorso e, in particolare, dell'articolo 9, concernente, tra l'altro, il periodo di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, dell'articolo 17, inerente alla valutazione dei titoli posseduti, e dell'articolo 18, recante la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;
 - p) di essere/non essere impiegato in una missione internazionale all'estero;
 - q) di rivestire eventualmente lo *status* di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo;
 - r) di avere eventualmente in corso procedure per il passaggio di contingente;
 - s) di essere a conoscenza che le destinazioni al termine del relativo corso di formazione sono determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato nell'articolo 22.
2. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3, devono compilare la domanda di partecipazione, precisando gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le prove scritte e orali di cui all'articolo 1, comma 7, lettere a) e d).
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo il termine di cui all'articolo 3, comma 1 con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
- a) non siano sottoscritte, se previsto;
 - b) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte, pervengano con modalità differenti da quelle previste;
 - c) pervengano all'indirizzo P.E.C. *concorsointernoAMesami@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché il candidato sia in possesso di "*ricevuta di avvenuta consegna*";
 - d) siano presentate per un contingente diverso da quello di appartenenza;
 - e) siano state presentate, nel medesimo anno, anche per il concorso per allievi marescialli riservato ai brigadieri capo.
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
- a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne

abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

- b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti, da parte della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

Art. 6 Incombenze dei Reparti

1. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione caratteristica deve essere chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione previsto all'articolo 3, comma 1.
2. I Comandi Regionali, i Comandi equiparati ai Comandi Regionali, il Quartier Generale, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, il Centro Navale e il Centro di Aviazione devono comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
 - a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti da parte dei partecipanti al concorso;
 - b) i nominativi dei militari che, concorso durante, sono inviati in missione internazionale all'estero ovvero vi facciano rientro;
 - c) i nominativi dei militari che, concorso durante:
 - 1) abbiano ottenuto il passaggio di contingente;
 - 2) siano interessati dall'avvio di procedure per il passaggio di contingente;
 - d) eventuali trasferimenti verificatisi durante l'*iter* concorsuale.

Art. 7 Nomina Commissione giudicatrice e relativi adempimenti

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale Generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello:
 - a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri.

La Sottocommissione è integrata, per la prova orale, da una ulteriore Sottocommissione avente la medesima composizione di quella originaria, fermo restando l'unico Presidente;

- c) Sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza, composta da almeno dieci ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
 3. Per l'eventuale valutazione delle prove scritte e orali dei candidati che le sostengono in lingua tedesca, le competenti Sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera, ovvero in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
 4. Le Sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti o personale specializzato e tecnico. La Sottocommissione di cui al comma 1, lettera c), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
 5. Le Sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b) e c), possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza individuato dal Centro di Reclutamento.
 6. Ciascuna Sottocommissione di cui al comma 1, prima dello svolgimento della fase concorsuale di competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
 7. La Sottocommissione di cui al comma 1, lettera c), compilerà, per ogni candidato, un processo verbale che è firmato da tutti i componenti.
 8. Gli atti compilati dalle Sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 8

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 9
Periodo e modalità di svolgimento della prova scritta

1. I concorrenti, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 1, comma 7, lettera a), consistente in un questionario a risposta multipla, predisposto dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), costituito:
 - a) per il 30% da domande dirette ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana;
 - b) per la restante parte da *test* tesi a verificare il grado di preparazione giuridica e tecnico-professionale.
2. La prova scritta si svolgerà a partire dal 12 giugno 2018 presso la sede e secondo il calendario di convocazione che sarà definito dal Centro di Reclutamento in conformità alle modalità stabilite dal Comando Generale.

La sede, il citato calendario nonché le modalità di presentazione per lo svolgimento della prova saranno resi noti a partire dal quinto giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "*concorsi.gdf.gov.it*" e sulla rete *intranet* del Corpo.
3. Quanto indicato al comma 2 ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
4. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta munito di una penna biro a inchiostro nero.
5. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
6. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sarà pubblicata sul portale attivo all'indirizzo "*concorsi.gdf.gov.it*" nella sezione relativa ai concorsi e sulla rete *intranet* del Corpo.
7. La somministrazione e la revisione dei *test* sono eseguite dalla Sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
8. La medesima Sottocommissione di cui al comma 7, attribuisce a ciascun concorrente un punteggio espresso in ventesimi.
9. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi agli accertamenti attitudinali, di cui all'articolo 12, i candidati classificatisi:
 - a) per il contingente ordinario, nei primi:
 - 1) n. 520 posti della graduatoria per gli appartenenti al ruolo sovrintendenti;
 - 2) n. 518 posti della graduatoria per gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari;
 - b) per il contingente di mare, nei primi:
 - 1) n. 42 posti della graduatoria per gli appartenenti al ruolo sovrintendenti;
 - 2) n. 42 posti della graduatoria per gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari.

Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile.

I restanti candidati sono giudicati non idonei. Sono, comunque, dichiarati non idonei i concorrenti che conseguono un punteggio inferiore a dieci ventesimi.

10. I candidati dichiarati non idonei ai sensi del comma 9 sono esclusi dal concorso.
11. L'esito della prova scritta sarà reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della prova scritta, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "*concorsi.gdf.gov.it*" e sulla rete *intranet* del Corpo.

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13.

12. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per l'effettuazione dell'accertamento attitudinale e, se idonei, per l'effettuazione della prova orale, secondo il calendario e le modalità comunicati con il medesimo avviso di cui al comma 11.

Tali prove hanno il seguente svolgimento:

- a) 1° giorno: accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - b) 2° giorno: prova orale.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
 - b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 10

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

1. Alla Sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame e ai candidati è fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 11

Aggiornamento della documentazione matricolare e dichiarazione di completezza

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 17, i Comandi Regionali, il Quartier Generale, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, il Centro Navale e il Centro di Aviazione, con riferimento a ciascun candidato risultato idoneo alla prova scritta, devono:
 - a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;

- b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
- c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M. secondo le modalità di cui alla circolare del Comando Generale – I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016;
- d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza (*ex art. 10* norme di attuazione del “*Nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di Finanza*”);
- e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente Sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.

Art. 12 **Accertamenti attitudinali**

1. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera c), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet *www.gdf.gov.it*.
2. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
 - a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
 - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
 - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;
 - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali di cui al presente articolo sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
5. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 9.

Art. 13 **Licenza straordinaria per esami**

1. I concorrenti idonei alla prova scritta possono fruire della licenza straordinaria per esami militari fino a un massimo di giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attività didattica, oltre i quali è disposto il rinvio d'autorità dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.

2. Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

Art. 14 **Prova orale**

1. La prova orale ha luogo davanti alle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), ha una durata massima di 30 minuti per ciascun concorrente e verte sulle materie di cui al programma in allegato 3.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi (allegato 4) e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Le Sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito espresso in ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneità i candidati che riportano un punto di merito non inferiore a dieci ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a dieci ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli aspiranti possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 9.
8. Al termine di ogni seduta della prova orale, le competenti Sottocommissioni compilano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. L'esito della prova orale è, comunque, notificato a ogni candidato.

Art. 15 **Documento di identificazione**

1. A ogni prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

Art. 16 **Mancata presentazione del candidato alle prove concorsuali**

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta, gli accertamenti attitudinali e la prova orale, di cui agli articoli 9, 12 e 14, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle prove di cui al comma 1, i Presidenti delle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), hanno facoltà – su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse.

L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsointernoAMesami@pec.gdf.it*.

Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento.

3. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
4. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 9.

Art. 17 **Valutazione titoli**

1. La valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, risultati idonei alla prova scritta di cui all'articolo 9, è effettuata dalla Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera b), sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 5. Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale, mediante pubblicazione sulla rete *intranet* del Corpo.
2. I titoli maggiorativi e/o preferenziali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e devono risultare dalla relativa documentazione matricolare.
3. È onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18 – 00122 Roma/Lido di Ostia ovvero inviare tramite la propria casella istituzionale P.E.C. all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsointernoAMesami@pec.gdf.it* entro il 1° settembre 2018, eventuali ulteriori titoli non risultanti dalla documentazione matricolare ovvero la certificazione – o la relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla legge – che ne comprova il possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Non saranno oggetto di valutazione quei titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza ovvero presentati oltre la data del 1° settembre 2018.

Art. 18 **Graduatorie finali di merito**

1. Le graduatorie finali di merito, distinte per contingente, per ruoli di appartenenza dei concorrenti e per i posti riservati ai bilinguisti, distinti anch'essi per ruolo di appartenenza, sono redatte dalle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 7, lettere a), c) e d).
3. Le graduatorie sono formate dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale, di cui agli articoli 9 e 14, maggiorata del punteggio attribuito ai titoli posseduti dal concorrente.
4. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore età. In caso di ulteriore parità, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o vengono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
6. Nel caso in cui per mancanza di candidati idonei non vengano ricoperti i posti riservati di cui all'articolo 1:
 - a) comma 2, gli stessi sono assegnati ai rispettivi ruoli del medesimo contingente;
 - b) comma 3, le unità rese così disponibili sono conferite in aumento ai posti riservati ai possessori di attestato di bilinguismo dell'altro ruolo e, laddove così non ricoperte, devolute a favore dei candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del medesimo ruolo del contingente ordinario.
7. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti uno o più posti a concorso, le unità disponibili sono:
 - a) devolute all'altro ruolo del medesimo contingente;
 - b) laddove così non ricoperte, equamente ripartite tra il ruolo "sovrintendenti" e quello "appuntati e finanziari" dell'altro contingente conferendole in aumento a partire dal ruolo sovrintendenti.
8. Gli eventuali posti rivenienti dal concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), numero 1) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 indetto nel medesimo anno solare, sono:
 - a) equamente ripartite tra il ruolo "sovrintendenti" e quello "appuntati e finanziari" del presente concorso, conferendole in aumento al medesimo contingente di provenienza a partire dal ruolo sovrintendenti;
 - b) laddove così non ricoperti, ripartiti secondo le disposizioni di cui al precedente comma 7.
9. I posti eventualmente non coperti nell'ambito del citato concorso, anche a seguito delle compensazioni di cui ai commi 6 e 7, sono devoluti in favore del medesimo contingente del concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

Tali graduatorie sono pubblicate sul Foglio d'Ordini del Corpo.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 9.

Art. 19

Ammissione al corso di formazione

1. I concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a sei mesi, che si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.

La sede di svolgimento del corso di formazione sarà resa nota, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it" e sulla rete *intranet* del Corpo, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività addestrativa.

2. Il corso di cui al comma 1 può essere eventualmente ripartito in due o più cicli formativi ai quali i vincitori sono avviati nell'ordine delle graduatorie di merito del concorso.

In tale ipotesi, la nomina a maresciallo è determinata dall'ordine delle graduatorie finali redatte al termine di ogni ciclo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità.

3. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di finanza, possono essere dichiarati vincitori altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie di merito del concorso, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nei venti giorni dall'inizio del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
4. Al termine del corso, i militari appartenenti al contingente di mare, a eccezione di quelli in possesso della specializzazione di "Sommozzatore Operatore Subacqueo in Servizio di Polizia (OSSP)", sono inviati, in prosecuzione dell'attività addestrativa, presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza per la frequenza di un corso per il conseguimento di una specializzazione prevista per il nuovo ruolo, in ragione di quella posseduta nel precedente grado. Per esigenze di servizio e previa valutazione delle competenti Articolazioni dello Stato Maggiore, potrà essere dato avvio alle previsioni di cui alla circolare n. 123000 edizione 2005 – Parte Speciale, Servizio Navale, punto 3, ultimo capoverso.

Art. 20

Mancata presentazione al corso

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunciatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati a mezzo casella di PEC all'indirizzo aq0230000p@pec.gdf.it, al massimo entro 3 giorni dall'inizio del corso. Il Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza provvede a valutarli e, se indipendenti dalla volontà dell'interessato, a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite il Reparto di appartenenza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dall'inizio del corso, il militare è rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
4. I militari dichiarati vincitori, che alla data di inizio del corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali all'estero, sono ammessi alla frequenza del primo corso utile successivo alla data di rientro in sede.

Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, è conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianità assoluta dei vincitori del presente concorso, tenendo eventualmente conto di quanto previsto all'articolo 19, comma 2, nonché l'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di fine corso.

Art. 21

Trattamento economico

1. I concorrenti, per la partecipazione alle prove di esame, sono considerati "comandati in missione".
2. I militari dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del corso di cui all'articolo 19, hanno:
 - a) l'obbligo di accasermamento;
 - b) diritto alla corresponsione di indennità di trasferta ridotta.
3. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini della durata della missione.

Art. 22
Assegnazione degli ispettori ai Reparti

1. A conclusione dell'attività formativa di cui all'articolo 19, le assegnazioni ai Reparti di impiego dei "neo-marescialli" sono disposte tenendo conto delle prioritarie esigenze di servizio dell'Amministrazione esistenti al termine del corso, che, ove possibile, sono temperate con quelle dei discenti, procedendo all'esame delle preferenze espresse dagli stessi nella scheda di pianificazione all'uopo redatta, nonché delle eventuali e particolari necessità dei singoli. In particolare, qualora richiesto dagli interessati, la posizione di impiego sarà valutata nell'ambito del Comando Regionale di appartenenza, avuto anche riguardo all'anzianità di servizio posseduta.

I vincitori del concorso che hanno partecipato alla procedura per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3, al termine dell'iter formativo, sono, comunque, destinati ai Reparti della provincia di Bolzano ovvero ai Reparti della provincia di Trento con competenza regionale.

2. Si procede, comunque, alla valutazione dei vincoli d'impiego dei militari derivanti dal possesso di specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni ovvero degli atleti in forza al Gruppo Polisportivo "Fiamme Gialle".

La presente determinazione sarà pubblicata su Foglio d'Ordini del Corpo.

Roma, 26 aprile 2018

Determinazione n. 126518, datata 26 aprile 2018.

IL COMANDANTE GENERALE
F.to Gen. C.A. Giorgio Toschi

ALLEGATO 1

CLASSI DELLE LAUREE IN DISCIPLINE ECONOMICO-GIURIDICHE**Classi di corsi di laurea magistrale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007**

- LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;
- LM-16 - Classe delle lauree magistrali in finanza;
- LM-52 - Classe delle lauree magistrali in relazioni internazionali;
- LM-56 - Classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia;
- LM-62 - Classe delle lauree magistrali in scienze della politica;
- LM-63 - Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni;
- LM-72 - Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie della navigazione;
- LM-77 - Classe delle lauree magistrali in scienze economico aziendali;
- LM-81 - Classe delle lauree magistrali in scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- LM-82 - Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche;
- LM-83 - Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e finanziarie;
- LM-88 - Classe delle lauree magistrali in sociologia e ricerca sociale;
- LM-90 - Classe delle lauree magistrali in studi europei;
- LM/DC - Classe delle lauree magistrali in scienze della difesa e della sicurezza;
- LM/SC - Classe delle lauree magistrali in scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza.

Classi di corsi di laurea specialistica ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

- LS-19 - Classe delle lauree specialistiche in finanza;
- LS-22 - Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
- LS-60 - Classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali;
- LS-64 - Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;
- LS-70 - Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;
- LS-71 - Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni;
- LS-80 - Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione;
- LS-84 - Classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali;
- LS-88 - Classe delle lauree specialistiche in scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- LS-89 - Classe delle lauree specialistiche in sociologia;
- LS-90 - Classe delle lauree specialistiche in statistica demografica e sociale;
- LS-91 - Classe delle lauree specialistiche in statistica economica finanziaria e attuariale;
- LS-99 - Classe delle lauree specialistiche in studi europei;
- LS-102 - Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;
- DS-S - Classe delle lauree specialistiche in scienze della difesa e della sicurezza;

Diplomi di laurea

Economia e finanza, giurisprudenza, scienze statistiche ed economiche, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche, discipline economiche e sociali, scienze economiche e sociali, economia marittima e dei trasporti, commercio internazionali e mercati valutari, scienze internazionali e diplomatiche, economia bancaria, finanziaria e assicurativa, scienze dell'amministrazione, o equipollenti.

Classi di corsi di laurea triennale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270

- L-14 - Classe delle lauree triennali in scienze dei servizi giuridici;
- L-16 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
- L-18 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- L-28 - Classe delle lauree triennali in scienze e tecnologie della navigazione;
- L-33 - Classe delle lauree triennali in scienze economiche;
- L-36 - Classe delle lauree triennali in scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- L-37 - Classe delle lauree triennali in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
- L-41 - Classe delle lauree triennali in statistica.

Classi di corsi di laurea triennale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

- 02 - Classe delle lauree triennali in scienze dei servizi giuridici;
- 15 - Classe delle lauree triennali in scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- 17 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- 19 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'amministrazione;
- 22 - Classe delle lauree triennali in scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea;
- 28 - Classe delle lauree triennali in scienze economiche;
- 35 - Classe delle lauree triennali in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
- 37 - Classe delle lauree triennali in scienze statistiche.

Diplomi universitari

Banca e finanza, commercio estero, consulente del lavoro, economia applicata, economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente, economia dell'ambiente, economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni no profit, economia e amministrazione delle imprese, economia e gestione dei servizi turistici, gestione delle amministrazioni pubbliche, gestione delle imprese alimentari, gestione delle imprese cooperative e delle organizzazioni no profit, marketing e comunicazione di azienda, metodi quantitativi per l'economia, moneta e finanza, operatore giudiziario, operatore giuridico d'impresa, scienze assicurative, statistica, statistica e informatica per la gestione delle imprese, statistica e informatica per le Amministrazioni pubbliche, o equipollenti.

ALLEGATO 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI N. 561 ALLIEVI MARESCIALLI AL 19° CORSO, RISERVATO AGLI APPARTENENTI AI RUOLI SOVRINTENDENTI E APPUNTATI E FINANZIERI DEL CORPO

AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18

00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI N. 561 ALLIEVI MARESCIALLI (N. 519 DEL CONTINGENTE ORDINARIO E N. 42 DEL CONTINGENTE DI MARE) AL 19° CORSO, RISERVATO AGLI APPARTENENTI AI RUOLI SOVRINTENDENTI E APPUNTATI E FINANZIERI DEL CORPO

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:

CODICE FISCALE										Sesso		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
GRADO				MATRICOLA MECC.				CONTINGENTE				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	ORDINARIO	<input type="checkbox"/>	MARE	
COGNOME												
<input type="text"/>												
NOME										DATA DI NASCITA		
<input type="text"/>										giorn o	mes e	anno
<input type="text"/>										<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
COMUNE DI NASCITA												
<input type="text"/>												
DATA DI ARRUOLAMENTO				DATA DI PROMOZIONE AL GRADO ATTUALE								
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>					
REPARTO DI APPARTENENZA E SEDE												
<input type="text"/>												
RECAPITO TELEFONICO												
<input type="text"/>												
PEC												
<input type="text"/>												

DI ESSERE IMPIEGATO IN UNA MISSIONE INTERNAZIONALE ALL'ESTERO

DI RIVESTIRE LO STATUS DI VITTIMA DEL DOVERE, DEL SERVIZIO, DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA O DEL TERRORISMO

DI AVERE IN CORSO PROCEDURE PER IL PASSAGGIO DI CONTINGENTE

DI ESSERE IN POSSESSO DEL
TITOLO DI STUDIO

(sono ammessi esclusivamente i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che consentano l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute)

specificare quale _____
conseguito presso _____
l'Istituto _____
Comune _____
di _____

Via/Piazza _____

CHIEDE DI VOLER PARTECIPARE PER I POSTI RISERVATI AI POSSESSORI:

A) DELL'ATTESTATO DI BILINGUISMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, D.P.R. 26 LUGLIO 1976, N. 752

(articolo 1, comma 3 del bando di concorso)

In caso affermativo indicare: la lingua nella quale si intende sostenere le prove scritta e orale:

Italiana

Tedesca

gli estremi e il livello del titolo
posseduto _____

B) DI LAUREA ALMENO TRIENNALE IN DISCIPLINE ECONOMICO-GIURIDICHE DI CUI ALL'ALL. 1 AL BANDO

(articolo 1, comma 2, del bando di concorso)

In caso affermativo specificare quale _____

conseguita presso l'Istituto _____

Via/Piazza _____

Comune di _____

EVENTUALI ULTERIORI TITOLI PREFERENZIALI E/O MAGGIORATIVI DI PUNTEGGIO NON TRASCRITTI AGLI ATTI MATRICOLARI:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:

- a) aver riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo quadriennio, una qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio equivalente;
- b) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
- c) non essere già stato/a rinviato/a, d'autorità, dal corso previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;
- d) non essere imputato/a in procedimento penale per delitto non colposo;
- e) non essere sottoposto/a a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- f) non essere sospeso/a dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
- g) non essere stato/a dichiarato/a, non idoneo/a all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato/a non idoneo/a al grado superiore abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
- h) aver preso visione delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, dell'articolo 9, concernente, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta nonché le modalità di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, dell'articolo 17, inerente alla valutazione dei titoli posseduti, e dell'articolo 18, recante la modalità di notifica delle graduatorie finali di merito;
- i) essere a conoscenza che le destinazioni al termine del corso di formazione saranno determinate dall'Amministrazione, sulla base di quanto indicato nell'articolo 22 del bando;
- l) essere consapevole che le suddette dichiarazioni valgono come autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 5, DEL BANDO DI CONCORSO.

 S
 I

 N
 O

LUOGO

DATA

FIRMA ASPIRANTE (*)

(*) L'omessa sottoscrizione comporta l'archiviazione della domanda.

ALLEGATO 3**P R O G R A M M A**

DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 561 ALLIEVI MARESCIALLI AL 19° CORSO, RISERVATO AGLI APPARTENENTI AI RUOLI SOVRINTENDENTI E APPUNTATI E FINANZIERI DEL CORPO.

CONTINGENTE ORDINARIO**1. Diritto pubblico:**

- a. Le fonti del diritto
- b. L'interpretazione della legge
- c. L'efficacia della legge nello spazio e nel tempo
- d. Lo Stato: nozione, elementi costitutivi, classificazione
- e. Gli organi costituzionali dello Stato: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Magistratura, la Corte Costituzionale
- f. La funzione legislativa
- g. La funzione esecutiva
- h. La funzione giudiziaria

2. Diritto civile e commerciale:

- a. Situazioni giuridiche soggettive
- b. Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire
- c. Le persone giuridiche
- d. Il contratto
- e. I beni e i diritti reali
- f. L'imprenditore
- g. L'azienda
- h. Classificazione delle società

3. Diritto penale e processuale penale, punitivo e processuale tributario:

- a. Diritto penale:
 - (1) La norma penale
 - (2) Le fonti del diritto penale
 - (3) Efficacia della legge penale nello spazio e nel tempo
 - (4) Il reato. L'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo
 - (5) Il concetto di imputabilità

- (6) Le cause oggettive e soggettive di esclusione del reato
 - (7) Le circostanze del reato
 - (8) Le sanzioni. Le misure di sicurezza e prevenzione
 - (9) Le cause di estinzione del reato e della pena
 - (10) Reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione
- b. Diritto processuale penale:
- (1) La polizia giudiziaria: funzioni, strutture, rapporti con il pubblico ministero
 - (2) Le indagini preliminari: le principali attività investigative del pubblico ministero e della polizia giudiziaria
 - (3) Gli atti di polizia giudiziaria: perquisizione, sequestro, arresto, notizia di reato e condizioni di procedibilità
 - (4) La prova: disciplina generale e procedimento probatorio, i principali mezzi di prova
 - (5) Le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure pre-cautelari e cautelari (tipologia, presupposti, procedimento applicativo)
- c. Diritto punitivo e processuale tributario:
- (1) Il sistema sanzionatorio penale tributario in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: evoluzione normativa, circostanze attenuanti, particolari cause di non punibilità, pene accessorie.
 - (2) Fattispecie di reato: nozione di imposta evasa e delitti in materia di dichiarazione
 - (3) Fattispecie di reato: nozione di imposta evasa e delitti in materia di documenti
 - (4) Fattispecie di reato: nozione di imposta evasa e delitti in materia di pagamento delle imposte
 - (5) Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario: principi generali.

4. Computisteria e ragioneria generale:

- a. Computisteria:
- (1) I sistemi di misura e i calcoli relativi: il sistema metrico decimale, i numeri complessi, le proporzioni, i calcoli percentuali
 - (2) Gli interessi semplici: la formula generale, il metodo dei divisori fissi, calcolo dei giorni: secondo l'anno civile e secondo l'anno commerciale
 - (3) I titoli di credito: la disciplina civilistica e le nozioni tecniche, la cambiale tratta e il pagherò cambiario, la girata e l'avallo, gli obbligati cambiari, le azioni cambiarie, l'assegno bancario e l'assegno circolare, i titoli rappresentativi delle merci
 - (4) I conti correnti: i c/c semplici e fruttiferi, il metodo diretto, il metodo scalare, l'estratto conto
- b. Ragioneria:
- (1) L'azienda: l'origine ed evoluzione dell'azienda, l'impresa e le sue differenziazioni, le imprese societarie, la struttura organizzativa dell'azienda
 - (2) Il capitale: generalità e classificazioni sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, netto e sue parti ideali, inventario

- (3) La gestione: aspetto finanziario, aspetto economico, i costi ed i ricavi, nozioni di reddito
- (4) La rilevazione: il conto, sistemi e metodi di scrittura, il metodo della partita doppia
- (5) Il bilancio: principi generali e soggetti tenuti alla redazione

CONTINGENTE MARE

1. Diritto pubblico:

- a. Le fonti del diritto
- b. L'interpretazione della legge
- c. L'efficacia della legge nello spazio e nel tempo
- d. Lo Stato: nozione, elementi costitutivi, classificazione
- e. Gli organi costituzionali dello Stato: il Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo, la Magistratura, la Corte Costituzionale
- f. La funzione legislativa
- g. La funzione esecutiva
- h. La funzione giudiziaria

2. Diritto civile e commerciale:

- a. Situazioni giuridiche soggettive
- b. Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire
- c. Le persone giuridiche
- d. Il contratto
- e. I beni e i diritti reali
- f. L'imprenditore
- g. L'azienda
- h. Classificazione delle società

3. Diritto della navigazione:

- a. Il diritto della navigazione e le sue fonti
- b. L'organizzazione amministrativa della navigazione
- c. La nave: definizioni e distinzioni. Individuazione, nazionalità, registrazione, cancellazione
- d. La navigabilità;
- e. Le unità della Guardia di finanza
- f. Della navigazione marittima
- g. Le categorie e i tipi di navi
- h. Il Corpo delle Capitanerie di Porto
- i. Il Registro Navale Italiano

- l. I documenti di bordo
- m. Il comandante della nave
- n. La sovranità dello Stato sul mare territoriale e sulle acque adiacenti. I poteri della polizia marittima. Poteri di polizia delle navi da guerra in alto mare
- o. Il demanio marittimo
- p. L'assistenza e il salvataggio
- q. Gli accertamenti e visite per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
- r. Cenni di diritto penale della navigazione. Principali violazioni e relative sanzioni
- s. Gli organi per l'accertamento e le norme di procedura
- t. La navigazione da diporto

4. Diritto penale e processuale penale:

- a. Diritto penale:
 - (1) La norma penale
 - (2) Le fonti del diritto penale
 - (3) Efficacia della legge penale nello spazio e nel tempo
 - (4) Il reato. L'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo
 - (5) Il concetto di imputabilità
 - (6) Le cause oggettive e soggettive di esclusione del reato
 - (7) Le circostanze del reato
 - (8) Le sanzioni. Le misure di sicurezza e prevenzione
 - (9) Le cause di estinzione del reato e della pena
 - (10) Reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione
- b. Diritto processuale penale:
 - (1) La polizia giudiziaria: funzioni, strutture, rapporti con il pubblico ministero
 - (2) Le indagini preliminari: le principali attività investigative del pubblico ministero e della polizia giudiziaria
 - (3) Gli atti di polizia giudiziaria: perquisizione, sequestro, arresto, notizia di reato e condizioni di procedibilità
 - (4) La prova: disciplina generale e procedimento probatorio, i principali mezzi di prova
 - (5) Le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure pre-cautelari e cautelari (tipologia, presupposti, procedimento applicativo)

5. Matematica:

- a. Richiami di aritmetica:
 - (1) I numeri interi, i numeri decimali e le frazioni, le quattro operazioni, proprietà e regole, elevamento a potenza, M.C.D. e m.c.m.
 - (2) Le proporzioni
 - (3) Le radici quadrate (cenni)
 - (4) Le espressioni, calcolo di espressioni aritmetiche

(5) Richiami sulle misure di lunghezza, capacità, volume, peso e superficie

b. Geometria:

(1) Gli elementi fondamentali della geometria

(2) I triangoli, criteri di uguaglianza dei triangoli, somma degli angoli interni di un triangolo

(3) Il quadrilatero, i poligoni regolari equivalenti, l'area del poligono

(4) Il teorema di Pitagora

(5) I vettori, composizione dei vettori

c. Algebra:

(1) I numeri relativi, le quattro operazioni, l'elevamento a potenza, ricerca del M.C.D. e m.c.m.

(2) Il calcolo delle espressioni algebriche

(3) Il calcolo delle espressioni letterali: monomi, polinomi ed operazioni su di essi

(4) I prodotti notevoli

(5) Le frazioni algebriche

(6) La regola di Ruffini

(7) L'equazione di 1° grado ad una incognita, l'equazione cartesiana della retta

TESI PER GLI ESAMI ORALI DEL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE DI 561 ALLIEVI MARESCIALLI AL 19° CORSO, RISERVATO AGLI APPARTENENTI AI RUOLI SOVRINTENDENTI E APPUNTATI E FINANZIERI DEL CORPO.

CONTINGENTE ORDINARIO

TESI N. 1

- a. La funzione giudiziaria
- b. I beni e i diritti reali
- c. Le cause di estinzione del reato e della pena
- d. Le indagini preliminari: le principali attività investigative del pubblico ministero e della polizia giudiziaria
- e. Il sistema sanzionatorio penale tributario in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: evoluzione normativa, circostanze attenuanti, particolari cause di non punibilità, pene accessorie
- f. Gli interessi semplici. La gestione

TESI N. 2

- a. La funzione legislativa
- b. Classificazione delle società
- c. Le sanzioni. Le misure di sicurezza e prevenzione
- d. La polizia giudiziaria: funzioni, strutture, rapporti con il pubblico ministero
- e. Fattispecie di reato: nozione di imposta evasa e delitti in materia di dichiarazione
- f. I conti correnti. Il bilancio

TESI N. 3

- a. La funzione esecutiva
- b. L'imprenditore
- c. Le circostanze del reato
- d. Gli atti di polizia giudiziaria: perquisizione, sequestro, arresto, notizia di reato e condizioni di procedibilità
- e. Fattispecie di reato: nozione di imposta evasa e delitti in materia di documenti
- f. I sistemi di misura e i calcoli relativi. Il capitale

TESI N. 4

- a. Il Presidente della Repubblica
- b. L'azienda
- c. Le cause oggettive e soggettive di esclusione del reato
- d. La prova: disciplina generale e procedimento probatorio, i principali mezzi di prova
- e. Fattispecie di reato: nozione di imposta evasa e delitti in materia di pagamento delle imposte
- f. I titoli di credito. La rilevazione

TESI N. 5

- a. Il Parlamento
- b. Classificazione delle società
- c. Il concetto di imputabilità

- d. Le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure pre-cautelari e cautelari (tipologia, presupposti, procedimento applicativo)
- e. Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario: principi generali.
- f. I titoli di credito. L'azienda

TESI N. 6

- a. Il Governo
- b. Situazioni giuridiche soggettive
- c. Reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione
- d. La prova: disciplina generale e procedimento probatorio, i principali mezzi di prova
- e. Fattispecie di reato: nozione di imposta evasa e delitti in materia di pagamento delle imposte
- f. I sistemi di misura e i calcoli relativi. La gestione

TESI N. 7

- a. La Corte Costituzionale. L'interpretazione della legge
- b. Il contratto
- c. Il reato. L'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo
- d. Gli atti di polizia giudiziaria: perquisizione, sequestro, arresto, notizia di reato e condizioni di procedibilità
- e. Fattispecie di reato: nozione di imposta evasa e delitti in materia di documenti
- f. Gli interessi semplici. La rilevazione

TESI N. 8

- a. Lo Stato: nozione, elementi costitutivi, classificazione. La Magistratura
- b. Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire
- c. Efficacia della legge penale nello spazio e nel tempo
- d. Le indagini preliminari: le principali attività investigative del pubblico ministero e della polizia giudiziaria
- e. Fattispecie di reato: nozione di imposta evasa e delitti in materia di dichiarazione
- f. I conti correnti. Il capitale

TESI N. 9

- a. Il Parlamento
- b. Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire
- c. Le fonti del diritto penale
- d. La polizia giudiziaria: funzioni, strutture, rapporti con il pubblico ministero
- e. Il sistema sanzionatorio penale tributario in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: evoluzione normativa, circostanze attenuanti, particolari cause di non punibilità, pene accessorie
- f. Gli interessi semplici. L'azienda

TESI N. 10

- a. Le fonti del diritto. L'efficacia della legge nello spazio e nel tempo
- b. Le persone giuridiche
- c. La norma penale
- d. Le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure pre-cautelari e cautelari (tipologia, presupposti, procedimento applicativo).
- e. Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario: principi generali
- f. I titoli di credito. Il bilancio

CONTINGENTE MARE**TESI N. 1**

- a. La funzione giudiziaria
- b. I beni e i diritti reali
- c. Le cause di estinzione del reato e della pena
- d. Le indagini preliminari: le principali attività investigative del pubblico ministero e della polizia giudiziaria
- e. La navigabilità, il demanio marittimo
- f. Le proporzioni, i numeri relativi, le quattro operazioni, elevamento a potenza, ricerca del M.C.D. e m.c.m.

TESI N. 2

- a. La funzione legislativa
- b. Classificazione delle società
- c. Le sanzioni. Le misure di sicurezza e prevenzione
- d. La polizia giudiziaria: funzioni, strutture, rapporti con il pubblico ministero
- e. Le categorie e i tipi di navi, le unità della Guardia di finanza
- f. Il teorema di Pitagora, le espressioni, calcolo di espressioni aritmetiche

TESI N. 3

- a. La funzione esecutiva
- b. L'imprenditore
- c. Le circostanze del reato
- d. Gli atti di polizia giudiziaria: perquisizione, sequestro, arresto, notizia di reato e condizioni di procedibilità
- e. Il Corpo delle Capitanerie di Porto, il Registro Navale Italiano
- f. La regola di Ruffini, le radici quadrate (cenni)

TESI N. 4

- a. Il Presidente della Repubblica
- b. L'azienda
- c. Le cause oggettive e soggettive di esclusione del reato
- d. La prova: disciplina generale e procedimento probatorio, i principali mezzi di prova
- e. Il diritto di navigazione e le sue fonti, l'assistenza e il salvataggio
- f. I triangoli, i criteri di uguaglianza dei triangoli, somma degli angoli interni di un triangolo, i prodotti notevoli

TESI N. 5

- a. Il Parlamento
- b. Classificazione delle società
- c. Il concetto di imputabilità
- d. Le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure pre-cautelari e cautelari (tipologia, presupposti, procedimento applicativo)
- e. I documenti di bordo, l'organizzazione amministrativa della navigazione
- f. Il quadrilatero, l'area del poligono, i poligoni regolari equivalenti, le frazioni algebriche

TESI N. 6

- a. Il Governo
- b. Situazioni giuridiche soggettive
- c. Reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione
- d. La prova: disciplina generale e procedimento probatorio, i principali mezzi di prova
- e. Il Comandante della nave, della navigazione marittima, gli accertamenti e visite per la sicurezza della navigazione e delle vite umane in mare
- f. L'equazione di 1° grado ad una incognita, l'equazione cartesiana della retta

TESI N. 7

- a. La Corte Costituzionale. L'interpretazione della legge
- b. Il contratto
- c. Il reato. L'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo
- d. Gli atti di polizia giudiziaria: perquisizione, sequestro, arresto, notizia di reato e condizioni di procedibilità
- e. La nave: definizioni e distinzioni. Individuazione, nazionalità, registrazione, cancellazione
- f. I numeri interi, decimali e le frazioni, le quattro operazioni, proprietà e regole, elevamento a potenza, M.C.D. e m.c.m.

TESI N. 8

- a. Lo Stato: nozione, elementi costitutivi, classificazione. La Magistratura
- b. Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire
- c. Efficacia della legge penale nello spazio e nel tempo
- d. Le indagini preliminari: le principali attività investigative del pubblico ministero e della polizia giudiziaria
- e. La sovranità dello Stato sul mare territoriale e sulle acque adiacenti. I poteri della polizia marittima. Poteri di polizia delle navi da guerra in alto mare
- f. I vettori, composizione dei vettori, il calcolo delle espressioni letterali: monomi, polinomi ed operazioni su di essi

TESI N. 9

- a. Il Parlamento
- b. Le persone fisiche, la capacità giuridica e la capacità di agire
- c. Le fonti del diritto penale
- d. La polizia giudiziaria: funzioni, strutture, rapporti con il pubblico ministero
- e. Cenni di diritto penale della navigazione. Principali violazioni e relative sanzioni. La navigazione da diporto
- f. Richiami sulle misure di lunghezza, capacità, volume, peso e superficie

TESI N. 10

- a. Le fonti del diritto. L'efficacia della legge nello spazio e nel tempo
- b. Le persone giuridiche
- c. La norma penale
- d. Le limitazioni della libertà nel corso del procedimento penale: misure pre-cautelari e cautelari (tipologia, presupposti, procedimento applicativo)
- e. Diritto della navigazione: gli organi per l'accertamento e le norme di procedura
- f. Gli elementi fondamentali della geometria, il calcolo delle espressioni algebriche

Allegato 5

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Sono attribuiti i seguenti incrementi/decrementi di punteggio (massimo conseguibile punti 15,000):

- 1) fino a un massimo di punti 2,000 per ogni anno trascorso o frazione non inferiore a sei mesi continuativi negli incarichi assolti al comando di:

a) Organi <i>di line</i> a carattere operativo nell'ambito dei Reparti incaricati della diretta esecuzione del servizio	punti	0,500
b) altri Organi <i>di line e staff</i>	punti	0,250

organicamente retti da Ispettore e di cui alla circolare del Comando Generale n. 240000/310, datata 30 ottobre 1995, e successive integrazioni e modificazioni.

- 2) fino a un massimo di punti 4,000 per le qualifiche conseguite. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, vengono fissati i seguenti criteri:

a) ECCELLENTE con apprezzamento e lode;	punti	0,150
b) ECCELLENTE con apprezzamento	punti	0,130
c) ECCELLENTE	punti	0,100
d) SUPERIORE ALLA MEDIA	punti	0,070
e) NELLA MEDIA	punti	0,020
f) INFERIORE ALLA MEDIA	meno punti	0,020
g) INSUFFICIENTE	meno punti	0,070

Non è presa in considerazione la documentazione caratteristica redatta al termine dei corsi di formazione di base svolti nonché le qualifiche e i punteggi conseguiti al termine di corsi di specializzazione, qualificazione e abilitazione, (a eccezione di quella relativa alla frequenza del corso per il conseguimento della specializzazione da parte dei vincitori di concorso per allievo finanziere per il contingente mare).

Per ciascun anno solare, al candidato è attribuito il punteggio relativo alla qualifica risultante dal documento caratteristico riferito al periodo di maggiore durata:

- tra quelli oggetto di valutazione;
- successivo o antecedente a un corso di formazione di base o agli eventuali corsi di specializzazione, qualificazione e abilitazione,

ancorché meno favorevole al ricorrente.

Qualora vi siano più giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, nell'arco dell'anno solare, vi siano periodi valutati con le diverse qualifiche di eccellente di cui ai punti a), b) e c), gli stessi devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente il periodo di maggior durata, è attribuito il punteggio previsto per la qualifica di "eccellente" che si riferisce al periodo più lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare è inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio;

Non sono presi in considerazione i periodi di interruzione dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per

la quale è prevista una detrazione di anzianità e i periodi di sospensione dall'impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Per i periodi coperti da "dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica" nei confronti di militari sospesi dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione, è preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di sospensione.

Per il periodo non coperto da documentazione caratteristica, per i militari nei cui confronti è stata riconosciuta la retrodatazione ai fini giuridici dell'atto di arruolamento, si fa riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo immediatamente successivo a quello non documentato.

In caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:

rendimento elevato con apprezzamento e lode;	ECCELLENTE con apprezzamento e lode;
rendimento elevato con apprezzamento	ECCELLENTE con apprezzamento
rendimento elevato	ECCELLENTE
rendimento pieno e sicuro	SUPERIORE ALLA MEDIA
rendimento distinto	SUPERIORE ALLA MEDIA
rendimento normale	NELLA MEDIA
rendimento scarso	INFERIORE ALLA MEDIA
rendimento mediocre	INSUFFICIENTE

- 3) fino a un massimo di punti 2,000 per il superamento (idoneo in soprannumero) dei concorsi per l'accesso al ruolo:

a) ufficiali, banditi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, per ogni singolo concorso	punti 1,200
b) ispettori, banditi ai sensi dell'articolo 14 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per ogni singolo concorso	punti 1,000

- 4) per la rinuncia alla frequenza al corso di formazione da parte dei:

vincitori del concorso per l'ammissione al 18° corso allievi marescialli	meno punti 2,000
--	------------------

La richiamata decurtazione:

- a) è applicata nel caso in cui la rinuncia sia stata presentata a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione su Foglio d'Ordini del Corpo delle graduatorie finali di merito del predetto concorso da parte dei militari già dichiarati vincitori e a partire dal 5° giorno successivo alla notifica per i militari nominati vincitori per ripianare i posti resisi comunque disponibili;

b) non è applicata:

- nel caso in cui la rinuncia sia giustificata da sopravvenute gravi e documentate problematiche di natura sanitaria o riconducibili a cause di forza maggiore inerenti all'istante o a familiari conviventi;
- nel caso di appartenenza agli Organi della rappresentanza militare, atteso che l'esito positivo del concorso e il successivo passaggio di categoria comporterebbero la decadenza dal mandato elettivo;

5) fino a un massimo di punti 4,000 per le eventuali onorificenze militari e ricompense:

a) Medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile	punti	1,000
b) Medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile, promozione straordinaria	punti	0,800
c) Medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile	punti	0,700
d) Croce o Medaglia d'Oro al Merito dell'Esercito, al Merito di Marina, al Merito Aeronautico, al Merito della Guardia di finanza, al Merito dell'Arma dei Carabinieri, al Merito Civile	punti	0,650
e) Croce o Medaglia d'Argento al Merito dell'Esercito, al Merito di Marina, al Merito Aeronautico, al Merito della Guardia di finanza, al Merito dell'Arma dei Carabinieri, al Merito Civile	punti	0,600
f) Croce o Medaglia di Bronzo al Merito dell'Esercito, al Merito di Marina, al Merito Aeronautico, al Merito della Guardia di finanza, al Merito dell'Arma dei Carabinieri, al Merito Civile	punti	0,550
g) Croce al Valor Militare, Medaglia di Benemerenza Marinara, Encomio al Valor di Marina, Attestato di pubblica Benemerenza al Valor Civile rilasciato ai sensi della legge 2 gennaio 1958, n. 13	punti	0,500
h) Attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile rilasciato ai sensi della legge 20 giugno 1956, n. 658	punti	0,400
i) Distintivo di mutilato in servizio	punti	0,500
l) Distintivo di ferito in servizio	punti	0,250
m) Encomio Solenne	punti	0,150
n) Encomio Semplice	punti	0,075

o) Elogio ai sensi del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 o dell'articolo 1462 del D.Lgs. n. 66/2010, ovvero premio in denaro	punti	0,040
p) Riconoscimento di <i>status</i> di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo	punti	1,000

- 6) per ogni eventuale sanzione, riportata nel periodo intercorrente tra la data di nomina a finanziere o a finanziere ausiliare e quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione (a condizione che non determini la perdita di taluno dei prescritti requisiti):

a) di carattere penale per delitti non colposi che prevede: - la reclusione - la multa	meno punti	2,000 meno punti 1,200
b) di carattere penale per contravvenzioni che prevede: - l'arresto - l'ammenda	meno punti	0,800 meno punti 0,400
c) di sospensione disciplinare dall'impiego o equivalenti e/o dal servizio, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione	meno punti	0,100
d) di sospensione dall'impiego a seguito di condanna penale di cui all'articolo 22 della legge 31 luglio 1954, n. 599 ed equivalenti previsioni confluite nel D.Lgs. n. 66/2010, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione	meno punti	0,100
e) di sospensione dall'impiego inflitte dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione	meno punti	0,100
f) della censura inflitta dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per ogni sanzione	meno punti	0,100
g) disciplinare di corpo: - consegna di rigore, per ogni giorno comminato - consegna, per ogni giorno comminato - rimprovero, per ogni sanzione	meno punti	0,060 meno punti 0,040 meno punti 0,030

- 7) per i giudizi di non idoneità all'avanzamento riportati nel periodo antecedente all'ultimo biennio:

per ogni singolo giudizio	meno punti	0,160
---------------------------	------------	-------

- 8) fino a un massimo di punti 3,000:

- a) per il possesso ed effettivo impiego (nell'ultimo anno o frazione comunque non inferiore a 6 mesi) in specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni di cui alla circolare del Comando Generale n. 123000/2005, e successive modificazioni e integrazioni, relative ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici e all'addestramento militare in genere, così distinti:

Categoria titolo	Possesso	Impiego
Specializzazioni	punti 0,100	punti 0,050
Qualificazioni	punti 0,080	punti 0,040
Abilitazioni	punti 0,050	punti //

Le specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni sono valutate anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero purché lo stesso non sia riconducibile a motivi disciplinari, scarso rendimento, inidoneità ai test periodici o di aggiornamento.

Nel caso in cui il candidato, durante la carriera, abbia ottenuto il passaggio di contingente, la competente Sottocommissione attribuisce al possesso di specializzazioni, di qualificazioni e di abilitazioni, conseguite prima della data del passaggio, punteggi ridotti a un quarto di quelli sopra indicati;

In caso di possesso di più specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni il punteggio incrementale previsto per:

- il relativo possesso è cumulabile relativamente a massimo un titolo per ciascuna categoria (specializzazione, qualificazione o abilitazione);
- l'effettivo impiego sarà attribuito unicamente per la specializzazione o qualificazione più favorevole al candidato;

- b) per i seguenti risultati dei corsi e degli esperimenti teorico-pratici per il conseguimento di specializzazione, qualificazione o abilitazione programmati dal Corpo relative ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici e all'addestramento militare in genere:

Qualifica o giudizio equivalente o punteggio:		Durata del corso non inferiore a:		
		180 giorni	90 giorni	30 giorni
IV	Ottimo 16/20 o 9/10	0,100	0,075	0,050
	Molto buono 14/20 o 8/10	0,065	0,050	0,025
	Buono 12/20 o 7/10	0,035	0,025	0,015
	Sufficiente 10/20 o 6/10	0,020	0,015	0,010
IV	Insufficiente 9,99/20 o 5,99/10	meno 0,100	meno 0,075	meno 0,050

Ai corsi o agli esperimenti teorico-pratici valutati con il solo giudizio di idoneità è attribuito lo stesso punteggio previsto per la qualifica di "sufficiente". In caso di esperimento teorico-pratico, sarà attribuito il punteggio previsto per la durata del corso utile al conseguimento del relativo titolo.

I corsi o gli esperimenti teorico-pratici diretti al conseguimento di specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni sono valutati anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero dalla specializzazione, qualificazione e abilitazione, purché

lo stesso non sia riconducibile a motivi disciplinari, scarso rendimento, inidoneità ai test periodici o di aggiornamento.

Non sono valutati i corsi di aggiornamento o informativi di cui ai punti 1.b.(4) e 1.b.(5) della circolare n. 123000/2005 del Comando Generale, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Norme generali e particolari sull’addestramento della Guardia di finanza*”.

Ai corsi o agli esperimenti teorico-pratici diretti al conseguimento di specializzazione e di abilitazione nel settore del Soccorso Alpino, di cui all’allegato 11 della predetta circolare n. 123000/2005, è attribuito punteggio doppio.

Nel caso in cui il candidato, durante la carriera, abbia ottenuto il passaggio di contingente, la competente Sottocommissione attribuisce ai corsi o agli esperimenti teorico-pratici diretti al conseguimento di specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni, frequentati prima della data del passaggio, punteggi ridotti a un quarto di quelli sopra indicati.

Qualora siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest’ultimo. Eventuali punteggi riportati al termine dei corsi ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati in decimi;

c) per la conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE:

possesso del primo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L (<i>listening</i>), W (<i>writing</i>), S (<i>speaking</i>) e R (<i>reading</i>) non inferiore a 8	punti	0,200
possesso del secondo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R ricompresa tra 11 e 13	punti	0,400
possesso del terzo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R pari ad un minimo di 14	punti	0,800

Nel caso di sostenimento da parte del candidato di più prove di accertamento del livello di conoscenza riferite alla medesima lingua straniera, si tiene conto dell’esito della valutazione linguistica più recente;

Solo per coloro che concorrono per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 4, del bando, non viene attribuito punteggio per il possesso di livelli di certificazione SLEE nella lingua tedesca;

d) per il possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, (solo per coloro che concorrono per i posti riservati di cui all’articolo 1, comma 4, del bando):

a) livello “A”	punti	1,000
----------------	-------	-------

Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione delle succitate detrazioni, il candidato consegua un punteggio negativo nella valutazione dei titoli, allo stesso, in sede di redazione delle graduatorie finali di merito, non verrà attribuito alcun punteggio.

TABELLE DI EQUIPARAZIONE TRA I TITOLI POSSEDUTI DAI CONCORRENTI APPARTENENTI AL DISCIOLTO CORPO FORESTALE DELLO STATO E QUELLI SOPRA DESCRITTI

1. Documentazione caratteristica:

Ex Corpo di Polizia Forestale	Corpo della Guardia di Finanza
OTTIMO CON PUNTI 10 (tutte voci ottime qualificati eccezionali con deliberazione del C.d.a.)	Eccellente con Apprezzamento e lode
OTTIMO CON PUNTI 10 (tutte voci ottime)	Eccellente con Apprezzamento
OTTIMO CON PUNTI 10 (con un buono in una voce di secondaria importanza)	Eccellente
OTTIMO CON PUNTI 9	Superiore alla Media – Pieno e Sicuro
BUONO CON PUNTI 8	Superiore alla Media - Distinto
BUONO CON PUNTI 7	Nella Media
MEDIOCRE CON PUNTI 6 MEDIOCRE CON PUNTI 5	Inferiore alla media
CATTIVO CON PUNTI 4 ÷ 0	Insufficiente

2. Ricompense per lodevole comportamento e particolare rendimento:

Ex Corpo di Polizia Forestale	Corpo della Guardia di Finanza
ENCOMIO SOLENNE	ENCOMIO SOLENNE
ENCOMIO	ENCOMIO SEMPLICE
LODE	ELOGIO
PREMI IN DENARO	PREMIO IN DENARO

3. Sanzioni:

Ex Corpo di Polizia Forestale	Corpo della Guardia di Finanza
CENSURA (dichiarazione scritta di biasimo per lievi trasgressioni)	RIMPROVERO
RIDUZIONE DELLO STIPENDIO (non inferiore a un decimo né superiore a un quinto di una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi)	CONSEGNA/CONSEGNA DI RIGORE a seconda dell'entità della sanzione pecuniaria irrogata
SOSPENSIONE DALLA QUALIFICA (allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi con privazione di metà dello stipendio)	SOSPENSIONE DISCIPLINARE